

Legge federale sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 2004¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 19 giugno 1992² sull'assicurazione militare

Art. 81 cpv. 2

² Il Consiglio federale può trasferire la gestione dell'assicurazione militare all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

Art. 82 Finanziamento

¹ La Confederazione assume le spese dell'assicurazione militare nella misura in cui non siano coperte dai premi degli assicurati o dai proventi del regresso.

² Se l'assicurazione militare è gestita dall'INSAI, la Confederazione rimborsa a quest'ultimo le prestazioni assicurative e le spese amministrative che non sono coperte dai premi degli assicurati o dai proventi del regresso.

³ Gli importi rimborsati all'INSAI non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 82a cpv. 2 (nuovo)

² Se l'assicurazione militare è gestita dall'INSAI, le domande di risarcimento conformemente all'articolo 78 LPGA devono essere fatte valere dinanzi all'INSAI, che statuisce mediante decisione.

¹ FF 2004 2493

² RS 833.1

2. Legge federale del 20 marzo 1981³ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 67 Gestione dell'assicurazione militare

¹ Se, in virtù dell'articolo 81 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992⁴ sull'assicurazione militare (LAM), il Consiglio federale trasferisce la gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, quest'ultimo gestisce l'assicurazione militare come assicurazione sociale specifica con una contabilità separata.

² L'INSAI organizza l'assicurazione militare in modo che quest'ultima possa eseguire i suoi compiti conformemente alla LAM e che sia garantito l'allestimento di rapporti annuali e di statistiche secondo l'articolo 77 LPG⁵.

3. Legge federale del 28 giugno 1967⁶ sul Controllo federale delle finanze

Art. 19 cpv. 1

¹ Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze:

- a. la Banca nazionale svizzera;
- b. l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione è trasferita all'INSAI.

II

¹ Nelle seguenti disposizioni l'espressione «Ufficio federale dell'assicurazione militare» è sostituita con l'espressione «assicurazione militare»:

- a. articolo 2 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 2000⁷ sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri;
- b. articolo 148*b* capoverso 3 lettera a e articolo 148*d* capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995⁸;
- c. articolo 73 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 2002⁹ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;
- d. articolo 24 capoverso 2 lettera f della legge federale del 12 giugno 1959¹⁰ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare;

³ RS **832.20**

⁴ RS **833.1**

⁵ RS **830.1**

⁶ RS **614.0**

⁷ RS **235.2**

⁸ RS **510.10**

⁹ RS **520.1**

¹⁰ RS **661**

- e. articolo 80 capoverso 2 lettera c della legge del 6 ottobre 1995¹¹ sul servizio civile;
- f. articolo 13a capoverso 3 della legge federale del 19 marzo 1976¹² sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.

² Nell'articolo 147 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995¹³ l'espressione «unità amministrative dell'assicurazione militare» è sostituita con l'espressione «assicurazione militare».

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹¹ RS 824.0

¹² RS 974.0

¹³ RS 510.10

